

INTERROGAZIONI

Chiarimenti in merito alla corretta procedura di rappresentazione fotografica ovvero tramite altro mezzo di ripresa audiovisiva delle operazioni di pignoramento – n. 3-00621

BAZOLI e AMODDIO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che: il primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile dispone: «L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione»; da quanto sopra si evince l'obbligatorietà della rappresentazione fotografica o audiovisiva nell'espropriazione in cui l'ufficiale giudiziario è l'artefice del pignoramento, trattandosi, in conformità con quanto sostenuto dai commentatori della riforma e con le prassi applicative degli uffici ai quali quest'ultima si è manifestamente ispirata, di una modalità esclusiva di formazione di quel particolare atto, consistente nel pignoramento di beni mobili: modalità destinata a conferire certezza al contenuto dell'atto, nonché efficacia del processo esecutivo mobiliare che su quello si fonda, per l'impossibilità di dubbi o di condotte illegittime; il coordinatore Unep di Napoli, con nota protocollo 11 gennaio 2014, n. 5, avente ad oggetto rappresentazione fotografica ed audiovisiva dei beni pignorati, ha dato disposizioni ai funzionari Unep e agli ufficiali giudiziari circa il comportamento da assumere nell'esecuzione dei pignoramenti ed ha disposto, tra l'altro, quanto segue: «qualora la parte, benché notiziata *ab initio* dell'obbligo di fornire il fotografo, non vi provveda bisogna recarsi sul luogo dell'esecuzione (il debitore ben potrebbe onorare il suo debito pagando a mani dell'ufficiale giudiziario) e dare atto dell'impossibilità di descrivere i beni da sottoporre a pignoramento per inattività della parte. Infatti rileva questa dirigenza che la descrizione fotografia e/o audiovisiva è la sola prevista dall'articolo 518 c.p.c. e che, pertanto, non vi sono forme alternative alla stessa che è assolutamente necessaria, come evidenziato in precedenti disposizioni. La riproduzione fotografica e/o audiovisiva, giusti i rilievi dell'ispettorato generale, non deve essere mai fatta personalmente dall'ufficiale giudiziario procedente. Qualora gli utenti non mettano a disposizione il fotografo e/o il cineoperatore, signori Funzionari UNEP ed Ufficiali Giudiziari, recatisi sul posto per eseguire il pignoramento, diano atto di tale mancanza e restituiscano gli atti all'ufficio perché li metta a disposizione dei richiedenti. Qualora questi ultimi, benché reiteratamente notiziati circa le attività di propria competenza, ripresentassero la richiesta di pignoramento senza provvedere a quanto richiesto, i signori Funzionari UNEP ed Ufficiali Giudiziari, secondo quanto indicato dal superiore Ministero, solleveranno incidente di esecuzione perché il G.E. dichiarerà improcedibile l'esecuzione»; il preposto ufficio esecuzione dell'Unep di Napoli, con nota del 13 gennaio 2014, ha disposto, tra l'altro, che «i Funzionari UNEP e/o Ufficiali Giudiziari che non si attengono alle disposizioni date dall'Ufficio in conseguenza delle istruzioni impartite dal superiore Ministero violano, di fatto, le norme del codice disciplinare»; il Ministero della giustizia con nota di risposta, prot. VI-DOG/1678/03-1/2012/CA del 24 ottobre 2012 a firma del direttore generale indirizzata al presidente della corte di appello di Campobasso (rif. prot. 13 agosto 2012, n. 3975) e per conoscenza all'Ispektorato generale del Ministero della giustizia ha disposto, per la rappresentazione fotografica di cui all'articolo 518 del codice di procedura civile, tra l'altro, con richiamo all'articolo 610 del codice di procedura civile, che non ha niente a che vedere con l'istituto del pignoramento, in quanto non è una norma dell'espropriazione ma attiene solo ed esclusivamente all'esecuzione per consegna e rilascio di cui all'articolo 605 e seguenti del codice di procedura civile, quanto segue: «Quest'Amministrazione è già intervenuta con le indicazioni contenute nelle circolari DOG prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 (»Riforma delle esecuzioni mobiliari – Legge 24 febbraio 2006 n. 52, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2006, n. 49 – Modifiche rilevanti aventi riflesso sull'attività dell'ufficiale giudiziario), e prot. n. 6/491/035/2010/CA del 26 marzo 2010 («Esecuzione del pignoramento mobiliare – Modalità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati»), consultabili nella sezione intranet del sito web di questo Ministero; premesso che la prescrizione normativa di cui all'articolo 518, comma 1, del codice di procedura civile richiede, tra le modalità attuative del pignoramento mobiliare, che la descrizione delle cose pignorate avvenga «mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva», nel caso in cui tale rappresentazione sia ritenuta assolutamente necessaria l'ufficiale giudiziario, ove il creditore procedente non abbia assicurato la propria disponibilità a pagare l'operatore fotografico, potrà sollevare incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 610 del codice di procedura civile, chiedendo «i provvedimenti temporanei occorrenti» riguardo al conferimento dell'incarico al professionista (fotografo) e alle modalità dell'immediata liquidazione delle spese della prestazione d'opera all'atto della consegna del referto fotografico da allegare al verbale di pignoramento; pertanto, i sopradetti provvedimenti potranno rendersi necessari per l'attuazione in concreto della rappresentazione fotografica dei beni staggiti e, di conseguenza, per il prosieguo della procedura esecutiva, soprattutto in considerazione degli oneri di pagamento della prestazione che devono essere assicurati dalla parte procedente nei termini sopra indicati (anche nei ricorsi di lavoro) ed a prescindere dall'esito (che può essere negativo nel caso in cui in sede di accesso al domicilio della parte eseguita

lo si rinvenga chiuso); si prega di portare a conoscenza del presidente del tribunale di Larino il contenuto della presente nota, affinché renda edotti del medesimo i dirigenti dell'Ufficio NEP in sede e di quello presso la Sezione distaccata di Termoli; l'ufficiale giudiziario, nell'esecuzione dei pignoramenti, può avvalersi, per le foto, di ausiliari (articolo 68 del codice di procedura civile) – se non ricorre allo stimatore ex articolo 518, comma 2, del codice di procedura civile – e le relative spese sono liquidate dal tribunale in base alle disposizioni attuative del codice di procedura civile; le note innanzi citate si fondano su interpretazioni del tutto innovative, ma decisamente opinabili e criticabili, della novella del 2006, che potrebbero rallentare notevolmente le operazioni esecutive, danneggiando i creditori oltre che l'immagine dell'amministrazione giudiziaria –: quali iniziative intenda adottare per ricondurre nell'ambito della stretta osservanza del dettato della normativa le iniziative di singoli uffici uniche notificazioni esecuzioni e protesti, come quelle appena ricordate, ribadendo che è illegittimo vietare all'ufficiale giudiziario procedente di eseguire la riproduzione fotografica ed audiovisiva dei beni pignorati, costituendo essa elemento formale indefettibile del verbale di pignoramento; in particolare, se il Ministro interrogato, accertato quanto in premessa, intenda assumere iniziative affinché siano rimossi, a tutela dell'immagine dell'amministrazione della giustizia, con provvedimento immediato e se del caso in via di autotutela o con qualunque mezzo ritenuto opportuno, gli effetti delle note sopra ricordate, al fine di ripristinare la stretta legalità nelle procedure di pignoramento sia nell'Unep di Napoli che su tutto il territorio nazionale; se, al fine di evitare il ricorso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice di procedura civile o allo stimatore di cui all'articolo 518, comma 2, del codice di procedura civile, o essere di peso al creditore procedente per le ovvie difficoltà e per ragioni di economia processuale, intenda predisporre un'iniziativa normativa con la quale si riconosca, anche forfettariamente, all'ufficiale giudiziario, un compenso a carico della parte istante per l'espletamento di tale attività, così come avviene, in materia di rimborso dell'indennità di trasferta, ex articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, trasfuso nel testo unico delle spese di giustizia, posto che tale sistema consentirebbe una più celere attività di espropriazione da parte degli ufficiali giudiziari e funzionari dell'Unep, nonché un risparmio notevole per il creditore istante. (3-00621) (7 febbraio 2014)

PRESIDENTE. Passiamo alla interrogazione Bazoli e Amodio n. 3-00621, concernente chiarimenti in merito alla corretta procedura di rappresentazione fotografica ovvero tramite altro mezzo di ripresa audiovisiva delle operazioni di pignoramento (*Vedi l'allegato A – Interrogazioni*). Colgo l'occasione per salutare alunni e docenti del liceo scientifico Francesco Sbordone di Napoli, che assistono ai nostri lavori. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, Enrico Costa, ha facoltà di rispondere.

ENRICO COSTA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, onorevoli interroganti, onorevoli colleghi, nel rispondere all'interrogazione si osserva, in via preliminare, che l'articolo 518 del codice di procedura civile prevede che «L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale (...) descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva». L'analisi letterale del testo della norma in esame sembrerebbe confermare – mediante l'uso del tempo indicativo – la tesi, sostenuta dall'interrogante, che il legislatore abbia inteso considerare la rappresentazione fotografica o audiovisiva quale modalità operativa ordinaria per la descrizione delle cose pignorate. I lavori parlamentari relativi alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, evidenziano, sul punto, che «Il nuovo articolo 518 del codice di procedura civile, a specificazione dell'articolo 492, si propone di riorganizzare il sistema del pignoramento mobiliare mediante una modernizzazione elementare già della forma degli atti ricognitivi dei beni oltre che una razionalizzazione delle attività di ricerca di essi». In definitiva, l'uso di moderne tecnologie di riproduzione multimediale richiesto dal legislatore appare non già come una modalità sostitutiva della verbalizzazione per iscritto, ma come una modalità aggiuntiva intesa ad ottenere una maggiore precisione nella descrizione dei beni da pignorare. Come ricordato dagli interroganti, il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia è intervenuto, al riguardo, con diverse circolari emanate nel corso degli anni, anche sulla base di rilievi formulati dall'ispettorato generale. Le disposizioni impartite, sul punto, dagli organi ministeriali muovono da due presupposti. Da un lato, si è rilevata la mancanza di una norma che, esplicitamente o implicitamente, attribuisca agli ufficiali giudiziari – le cui mansioni istituzionali sono stabilite dalla legge – il compito di procedere in prima persona ad operare i rilievi fotografici o audiovisivi. Dall'altro, si è preso atto che talvolta, come rilevato nel corso di ispezioni ministeriali, gli ufficiali giudiziari che effettuavano in prima persona le riprese fotografiche o audiovisive percepivano indennità di trasferta o rimborsi per sviluppo delle fotografie, o recuperavano le spese per acquisto di materiale fotografico, così determinando un appesantimento dei costi delle procedure.

Pertanto, il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – interpellato sulla problematica sollevata dagli interroganti – nel richiamare le pregresse disposizioni diffuse al riguardo nel corso degli anni, ha prospettato una duplice opzione operativa: l'ufficiale giudiziario potrebbe, ove lo ritenesse necessario, avvalersi direttamente dell'opera di un ausiliario nominato ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, anche se tale soluzione implicherebbe un corrispondente aumento delle spese dell'esecuzione; altrimenti, l'ufficiale giudiziario potrebbe essere coadiuvato dal creditore istante per le riprese fotografiche o audiovisive nel corso delle operazioni di pignoramento, con riferimento alla facoltà prevista dall'articolo 165 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, norma secondo cui il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento mobiliare con l'assistenza o a mezzo di difensore o di un esperto. Tali soluzioni operative consentono quindi al creditore di espletare in modo compiuto la procedura esecutiva da lui iniziata. Infine, si rappresenta che, pur non essendo allo studio iniziative normative volte ad

intervenire sulla disciplina in argomento, non si esclude di valutare l'opportunità di dare impulso al competente ufficio legislativo per interventi in tale materia.

PRESIDENTE. Il deputato Bazoli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione, ricordo che ha 5 minuti.

ALFREDO BAZOLI. Signor Presidente, io sono solo parzialmente soddisfatto, nel senso che io credo che il problema della tutela del credito sia uno dei problemi principali del funzionamento della giustizia nel nostro Paese, come sa il Viceministro, che fa la mia stessa professione di avvocato, e ovviamente nei problemi che riguardano la tutela del credito in Italia ci stanno sia le lungaggini del tempo per avere un titolo esecutivo, sia le lungaggini delle procedure, per poi far eseguire il titolo esecutivo, quindi per le esecuzioni e i pignoramenti. A me pare che in questa vicenda, che ho sottoposto all'attenzione del Ministero, ci sia uno di questi nodi, perché qui è previsto, in maniera molto opportuna, come ricordava il Viceministro, che il pignoramento si esegua attraverso la rappresentazione fotografica dei beni, che è una modalità che consente la certezza, diciamo, per il creditore, dei beni pignorati, evita che i beni vengano sottratti *medio tempore*, come a volte capita, e quindi garantisce la certezza del procedimento esecutivo. Però qui c'è questo problema, questo nodo su chi fa queste operazioni di ripresa fotografica. Il Viceministro dice che le due modalità sostanzialmente che vengono ritenute opportune per fare questa rappresentazione sono l'utilizzo di un ausiliario da parte dell'ufficiale giudiziario o l'intervento del creditore, che a sue spese fa queste fotografie, però mi pare che siano modalità, entrambe, che non garantiscano la celerità e l'economicità dello svolgimento della funzione della procedura, perché sono due modalità – e non sempre ovviamente l'ufficiale giudiziario è in grado di dotarsi di un ausiliario, e non sempre il creditore è in grado di recarsi ad operazioni di pignoramento, e quindi presenziare alle operazioni di pignoramento . 13– che non garantiscono il risultato, in assenza delle quali, allora, il rischio è che si debba sempre chiedere un incidente della procedura esecutiva e andare dal giudice, il quale andrà a stabilire le modalità per l'affidamento dell'incarico all'ausiliario e così via. Questo comporta un allungamento dei tempi della procedura esecutiva ed anche un aumento dei costi. Allora, secondo me – e io insisto su questo – sarebbe molto opportuno, invece, che si desse l'incarico diretto all'ufficiale giudiziario di fare le operazioni di ripresa fotografica dei beni pignorati, perché questo snellirebbe la procedura, eviterebbe lungaggini e probabilmente garantirebbe anche costi più bassi. Infatti, se si incarica un ausiliario, che è un fotografo, avrà dei costi da professionista; se si incarica un ufficiale giudiziario, invece, si può immaginare un rimborso forfettario che non è a carico dello Stato, ma che deve essere a carico ovviamente del debitore pignorato, quindi con costi che poi vengono sostenuti dal debitore pignorato. Per cui io credo che su questo occorra un supplemento di riflessione da parte del Ministero.

perché il rischio è che qui si collochi un altro di quei nodi che comportano l'allungamento dei tempi per la tutela del credito, che è una delle grandi questioni che riguardano, come dire, il *gap* di competitività nel nostro Paese, incapace di attrarre investimenti anche per il malfunzionamento della giustizia civile.